

Legge Regionale 12 maggio 1999, n. 3 (1)

«Interventi a favore dei profughi del Kosovo».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione Campania concorre alle iniziative a favore dei profughi del Kosovo costretti nei campi profughi, con un fondo di lire 3 miliardi con prelevamento dal capitolo 1030 fondo globale per spese correnti esercizio finanziario 1998, che si riduce di pari importo e con la conseguente iscrizione in termini di competenza e di cassa capitolo 7860 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, attualmente all'esame del Consiglio, con la seguente denominazione: "INTERVENTI A FAVORE DEI PROFUGHI DEL KOSOVO" nell'ambito del programma approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il fondo è destinato alle seguenti finalità:

- adozione di campi profughi ubicati in Albania;
- adesione alla campagna UNICEF per i bambini;
- immagazzinamento e trasporto nei campi profughi adottati dei materiali raccolti.

ARTICOLO 2

1. Il fondo è utilizzato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, secondo modalità e criteri deliberati dalla Giunta.

ARTICOLO 3

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

12 maggio 1999

Losco

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 ("Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia") vedi l'Allegato sub e), n. 99), della medesima legge.